

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B

DECISIONE

relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere

(GU A 28 del 31.8.1957, pag. 487)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <u>M1</u> Decisione dell'11 marzo 1965	L 46	698	22.3.1965

Modificata da:

► <u>A1</u> Atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord	L 73	14	27.3.1972
(adattato dalla decisione del Consiglio del 1° gennaio 1973)	L 2	1	1.1.1973
► <u>A2</u> Atto di adesione della Grecia	L 291	17	19.11.1979
► <u>A3</u> Atto di adesione della Spagna e del Portogallo	L 302	23	15.11.1985

▼B**DECISIONE****relativa al mandato e al regolamento interno dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere**

Preso conoscenza delle raccomandazioni approvate dalla Conferenza sulla sicurezza nelle miniere carbonifere e delle proposte presentate dall'Alta Autorità alla luce della relazione finale di tale Conferenza, che costituiscono un'utile base per il miglioramento della sicurezza nelle miniere carbonifere,

viste le loro decisioni relative alla creazione dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere, prese durante la 36ª e la 42ª sessione del Consiglio, tenutesi rispettivamente il 6 settembre 1956 e il 9 e il 10 maggio 1957,

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI RIUNITI
NEL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI,

— definiscono come segue il mandato di tale Organo permanente:

1. L'Organo permanente segue l'evoluzione della sicurezza nelle miniere carbonifere, ivi compresa quella dei regolamenti di sicurezza adottati dalle pubbliche autorità; e raccoglie le informazioni necessarie circa i progressi e i risultati pratici ottenuti, segnatamente nel campo della prevenzione degli infortuni.

Al fine di ottenere le informazioni necessarie, l'Organo permanente si rivolge ai Governi interessati.

L'Organo permanente utilizza le informazioni di cui dispone e sottopone ai Governi proposte tendenti a migliorare la sicurezza nelle miniere carbonifere.

2. L'Organo permanente coadiuva l'Alta Autorità nella ricerca di un metodo che permetta di elaborare statistiche comparabili in materia di infortuni.

3. L'Organo permanente cura la sollecita trasmissione segnatamente agli ambienti interessati (Amministrazioni delle miniere, Organizzazioni di datori di lavoro e di lavoratori) delle utili informazioni da essi raccolte.

4. L'Organo permanente si informa, mediante frequenti contatti con i Governi, dei provvedimenti presi per attuare le proposte della Conferenza sulla sicurezza nelle miniere carbonifere e quelle formulate dall'Organo stesso.

5. L'Organo permanente propone gli studi e le ricerche che ritenga più opportuni al fine di migliorare la sicurezza e precisa il miglior modo di attuarli.

6. L'Organo permanente facilita lo scambio di informazioni e di esperienza tra le persone preposte alla sicurezza e propone i provvedimenti più appropriati a tal fine (per esempio organizzazione di periodi di studio, creazione di servizi di documentazione).

7. L'Organo permanente propone provvedimenti utili per realizzare i collegamenti necessari tra i servizi di salvataggio dei paesi della Comunità.

8. L'Organo permanente trasmette annualmente ai Governi riuniti nel Consiglio e all'Alta Autorità una relazione sulla propria attività e sull'evoluzione della sicurezza nelle miniere carbonifere dei singoli Stati membri. In tale occasione esso procede segnatamente a uno studio delle statistiche elaborate in materia di infortuni e di incidenti nelle miniere carbonifere.

— stabiliscono, per tale Organo il Regolamento interno allegato alla presente decisione,

— auspicano che l'Alta Autorità provveda, non appena possibile all'inizio dei lavori di tale Organo.

▼B

La presente decisione è stata adottata durante la 44ª sessione del Consiglio, tenutasi il 9 luglio 1957.

Per il Consiglio

J. REY

Presidente

▼ B*ALLEGATO***REGOLAMENTO INTERNO****dell'Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere****Presidenza***Articolo 1*

La Presidenza dell'«Organo permanente per la sicurezza nelle miniere carbonifere» è affidata ad un membro dell'Alta Autorità della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio.

Articolo 2

Il Presidente dirige i lavori dell'Organo permanente a norma delle disposizioni del presente Regolamento interno.

Composizione*Articolo 3*

L'Organo permanente comprende ► A3 quarantotto ◀ membri designati dai Governi, ovvero 4 per ogni paese, e precisamente due rappresentanti di ogni singolo Governo nazionale nonché un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori.

Ogni Governo comunica al Presidente, per iscritto, l'elenco nominativo dei membri designati e rende note al Presidente le modificazioni arretrate a tale elenco.

Ogni Governo può designare, in previsione di qualsiasi riunione nell'Organo permanente, uno o due consulenti di cui comunica i nominativi al Presidente.

Partecipazione dell'Organizzazione internazionale del Lavoro*Articolo 4*

Rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro hanno il diritto di partecipare, a titolo consultivo, ai lavori dell'Organo permanente.

Partecipazione del Regno Unito▼ A1▼ B**Organizzazione**a) **COMITATO RISTRETTO***Articolo 6*

E' istituito un Comitato ristretto composto dai rappresentanti dei Governi in seno all'Organo permanente.

Articolo 7

Il Presidente dell'Organo permanente assume la presidenza del Comitato ristretto.

Articolo 8

Il Comitato ristretto ha il compito di assicurare un collegamento permanente tra i Governi degli Stati membri, da una parte e tra questi ultimi e l'Organo permanente, dall'altra, al fine precipuo di realizzare un utile scambio di informazioni. Esso cura la preparazione dei lavori dell'Organo permanente.

Articolo 9

Il Presidente convoca il Comitato ristretto.

Il Presidente deve comunque convocare quest'ultimo quando i rappresentanti di almeno ► A3 sei ◀ Governi ne abbiano chiesto la riunione.

▼B

b) GRUPPI DI LAVORO

Articolo 10

L'Organo permanente ovvero il Comitato ristretto possono istituire Gruppi di lavoro composti di esperti, al fine di esaminare determinati problemi d'ordine tecnico.

Articolo 11

I Gruppi di lavoro stabiliscono il proprio metodo di lavoro.

Articolo 12

I Gruppi di lavoro presentano al Comitato ristretto sotto forma di relazioni i risultati dei loro lavori. Il Comitato ristretto sottopone tali relazioni all'Organo permanente insieme al parere dei propri membri.

Qualora sorgano divergenze in seno ai Gruppi di lavoro, si preciseranno i pareri nonché i nominativi degli esperti che li hanno espressi.

Segretariato*Articolo 13*

L'Alta Autorità assume il segretariato dell'Organo permanente, del Comitato ristretto e dei Gruppi di lavoro.

Il segretariato è diretto da un funzionario dell'Alta Autorità designato in qualità di segretario.

Tutti i documenti sono redatti nelle ►A3 nove ◀ lingue ufficiali della Comunità.

Funzionamento*Articolo 14*

Il Presidente fissa il progetto d'ordine del giorno e la data delle riunioni dopo aver consultato i membri del Comitato ristretto.

Articolo 15

A loro richiesta, il Presidente dà la parola ai membri dell'Organo permanente nonché ai rappresentanti dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro ►A1 ————— ◀.

Il Presidente ha facoltà di dare la parola ai consulenti.

Articolo 16

I membri dell'Alta Autorità hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'Organo permanente e del Comitato ristretto o di prendervi la parola.

Il Presidente può farsi accompagnare da consulenti. Ha la facoltà di dare la parola ai propri consulenti.

Articolo 17▼M1

L'Organo permanente, o il Comitato ristretto, allorchè ritiene opportuno di raccogliere informazioni sulle varie materie di sua competenza, rivolge domande in questo senso ai governi degli Stati membri.

▼B*Articolo 18*

Perchè le decisioni siano valide si richiede la presenza di almeno ►A3 trentadue ◀ membri. Le deliberazioni sono prese alla maggioranza dei membri presenti.

Tuttavia le proposte dell'Organo permanente formulate in conformità del paragrafo 1 comma 3 del mandato, sono approvate dai due terzi dei membri presenti, dovendo raccogliere almeno ►A3 venticinque ◀ voti.

A richiesta dei membri interessati le opinioni dissenzienti sono rese note ai Governi.